



COLDIRETTI
ROVIGO



PAC - IL Piano Strategico per la Pac dell'Italia 2023-2027 (PSP)

A cura di Gianni Rossi, Responsabile Area Tecnica Impresa Verde Rovigo

INTRODUZIONE

Il 14 dicembre 2022 si è conclusa la fase di approvazione, da parte della Commissione Europea, dei 28 piani strategici (uno per ciascun paese dell'UE e due per il Belgio) della nuova Politica agricola comune (Pac), per il suo avvio il 1 gennaio 2023.

L'Italia ha presentato il Piano strategico per la Pac (Psp) 2023-2027 il 31 dicembre 2021 alla commissione europea; in seguito ad osservazioni della stessa l'Italia ha presentato la versione riveduta e definitiva il 15 novembre 2022.

Il 2 dicembre 2022, la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione con la quale attesta la conformità del PSP rivisto dall'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

La dotazione finanziaria della nuova Pac (risorse bilancio UE) è di 270 miliardi per il periodo 2023-2027. I cofinanziamenti e i finanziamenti nazionali complementari porteranno complessivamente il totale bilancio pubblico stanziato per gli agricoltori e le comunità rurali a 307 miliardi di euro per il periodo 2023-2027.

L'Italia, con l'approvazione ufficiale del Psp, ha a disposizione quasi 37 miliardi di euro in 5 anni (oltre 28 miliardi di risorse UE e circa 8,5 miliardi di cofinanziamento nazionale).

PIANO STRATEGICO PAC

PAGAMENTI DIRETTI*
(accoppiati e disaccoppiati)
I° Pilastro

SVILUPPO RURALE
II° Pilastro

INTERVENTI
SETTORIALI

*Vedi dettaglio tabella "Pagamenti diretti" a pag. 4

Tabella 1.1 - PSP Italia: totale risorse finanziarie 2023-2027 (importi in euro a prezzi correnti)

Tipologia risorse	Finanziamento UE	Finanziamento nazionale	Totale
Pagamenti diretti	17.607.504.607	N/D	17.607.504.607
Sostegno settoriale	1.742.799.225	58.646.374	1.801.445.599
Sviluppo rurale	7.260.148.043	8.487.565.579	15.747.713.622
Totale generale⁴	26.610.451.875	8.546.211.953	35.156.663.828

Tabella 1.2 - I° pilastro: ripartizione annuale 2023/2027 (migliaia di euro, prezzi correnti)

Anno civile (N)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023 / 2027
Anno finanziario (N+1)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Dotazione iniziale PD ⁶	N.P	3.628.529	3.628.529	3.628.529	3.628.529	3.628.529	18.142.645
Sostegno accoppiato	N.P	524.436	524.436	524.436	524.436	543.379	2.641.125
Riduzione PD x FEARS	N.P	126.285	126.285	126.285	126.285		505.141
Trasferimento altri settori	N.P	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Dotazioni adeguate ⁷	N.P	3.496.243	3.496.243	3.496.243	3.496.243	3.622.529	17.607.504
Regimi ecologici	N.P	874.061	874.061	874.061	874.061	905.632	4.401.876
Pagamento redistributivo	N.P	349.624	349.624	349.624	349.624	362.252	1.760.750
Giovani agricoltori	N.P	69.925	69.925	69.925	69.925	72.450	352.150
Interventi Settoriali							1.742.799
Vitivinicolo	256.883	290.383	323.883	323.883	323.883	N.P	1.518.915
Apicoltura	4.468	5.166	5.166	5.166	5.166	N.P	25.134
Olio d'oliva	30.390	34.590	34.590	34.590	34.590	N.P	168.750
Intervento altri settori	N.P	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Totale I° Pilastro							19.350.303

Tabella 1.3 - II° pilastro: ripartizione annuale bilancio 2024/2028 (migliaia di euro, prezzi correnti)

Anno civile (N)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale II° P. 2024 / 2028
Anno finanziario (N+1)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Dotazione iniziale ⁸	1.349.921	1.349.921	1.349.921	1.349.921	1.349.921	N.P	6.749.606
Sostegno suppl. da PD	5.400	126.285	126.285	126.285	126.285	N.P	505.141
Dotazioni adeguate ⁹	1.355.321¹⁰	1.476.206	1.476.206	1.476.206	1.476.206	N.P	7.260.148
Giovani agricoltori	64.116	64.116	64.116	64.116	64.116	72.450	320.584
Obiettivi clima-ambiente	572.585	572.585	572.585	572.585	572.585	N.P	2.862.928
LEADER	82.722	82.722	82.722	82.722	82.722	N.P	413.611

Viste le circostanze eccezionali dovute all'invasione Russa dell'Ucraina, in seguito a un dibattito tra Commissione e Stati membri, viene concesso a questi ultimi la possibilità di modificare il proprio Psp con una modifica per ogni anno civile (cinque domande in cinque anni), con la possibilità di tre ulteriori domande di modifica "jolly", per complessivamente otto modifiche nel periodo 2023-2027.

Sarà, inoltre, possibile presentare domanda di modifiche per affrontare altre situazioni specifiche, nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi o modifiche

dovute a un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro. Tali domande non saranno computate nel numero massimo di domande di modifica previste. A partire dal 2024, ciascuno Stato membro presenterà una relazione annuale sull'efficacia del proprio Psp e terrà una riunione annuale di riesame con la Commissione. Nel 2025 la Commissione effettuerà una prima revisione dei risultati di ciascun Psp e chiederà, se necessario, azioni specifiche di miglioramento. È prevista, inoltre, una valutazione intermedia dei risultati della nuova Pac nel 2026.


Anche il Qfp (Quadro finanziario pluriennale) definito a livello europeo nel dicembre 2020, potrà subire variazione visto il contesto politico, economico e sociale in cui la nuova Pac inizia il suo percorso, cioè nel periodo post Covid e durante la Guerra in Ucraina.

IL PRIMO PILASTRO DELLA PAC: LE SCELTE NAZIONALI

I nuovi pagamenti diretti


Il Psp dell'Italia stabilisce di applicare le cinque seguenti tipologie di pagamenti diretti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 660087 del 23/12/2022:

- Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- I regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
- Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Il sostegno accoppiato al reddito.



Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità: Il valore unitario dei titoli sarà ricalcolato sommando al valore dell'anno di domanda 2022 il relativo pagamento greening e rapportando la somma ottenuta al

massimale del sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il tetto massimo per ogni titolo sarà di euro 2000 e ogni titolo subirà una convergenza fino al 2026, verso il valore medio nazione di euro 167. I titoli con valore più alto si abbasseranno (al massimo del 30%), quelli più bassi si alzeranno fino al 85% del valore medio (quindi fino a euro 142).



Per ottenere il sostegno di base occorrerà rispettare la **condizionalità rafforzata** che si basa su nove Bcaa (Buone condizioni agronomiche e ambientali) e 11 Cgo (Criteri di gestione obbligatori). Le due Bcaa più importanti sono la sette e la otto, che esaminiamo di seguito.

BCAA7, rotazione delle colture sui seminativi: la Bcaa7 obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi. La norma viene attuata su tutti i seminativi che richiedono i pagamenti diretti a livello nazionale, fatta eccezione per le colture sommerse, le colture certificate biologiche e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificati dal Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (Sqmpi).

Sono, inoltre, esenti le aziende:

- La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente e utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- I cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

La rotazione consiste in un cambio di coltura, a livello di parcella, almeno una volta all'anno (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico, per cui è esclusa la mono-succeSSIONE di cereali quali il frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro. Sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo o che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Le colture intercalari da sovescio, invece, non rispettano il cambio di coltura, in quanto non completano il ciclo produttivo.

Per quanto sopra esposto, mentre la successione di due colture principali (ad esempio, mais su mais) nel medesimo anno non rispetta la condizionalità, l'inserimento di una coltura secondaria che completa il

ciclo produttivo consente di interrompere la monosuccessione. Un esempio di rotazione nel medesimo anno che rispetta la condizionalità è mais-loietto, a cui segue mais-loietto, in cui il loietto rappresenta la coltura secondaria che interrompe la monosuccessione.

All'obbligo di rotazione sono state introdotte due deroghe, per le parcelle a seminativo condotte in regime di arido-coltura e per quelle ricadenti nelle zone montane.

Infine, ma non meno importante, il Reg. UE 2022/1317, che prevede che per il 2023, gli Stati membri possano derogare dall'applicazione della Bcaa7 "Rotazione delle colture sui seminativi" per garantire la produzione agricola e la sicurezza alimentare in relazione alle ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina. L'Italia ha scelto di applicare tale deroga, per cui i beneficiari dei pagamenti diretti non sono obbligati a rispettare la relativa norma di condizionalità per l'anno di domanda 2023. Tuttavia, poiché tale Bcaafun-ge da baseline per gli impegni introdotti dall'Eco-schema 4 (rotazione biennale con colture leguminose/da rinnovo) e per alcuni interventi agroambientali dello sviluppo rurale (ad esempio la produzione integrata), che hanno il rispetto della Bcaa7 alla base, la deroga non si applica per le aziende beneficiarie degli aiuti relativi a tali interventi.

BCAA8: le aree e gli elementi non produttivi:

La Bcaa8 prevede tre impegni, tra i quali emerge il primo, che impone ai beneficiari di pagamenti diretti di dedicare una superficie pari ad almeno il 4% dei seminativi per aree ed elementi non produttivi. Fanno eccezione le aziende:

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente ed è utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o per terreni lasciati a riposo, o investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie a seminativo sia inferiore a 10 ettari.



La Bcaa8 si applica a partire dal 2024, per effetto della deroga introdotta dal Reg. UE 2022/1317, legata al conflitto fra Russia e Ucraina, di cui si è detto. Tuttavia, come per la Bcaa7, la deroga per il 2023 non può essere applicata dalle aziende che aderiscono o all'Eco-schema 5 o ad un intervento agroambientale dello sviluppo rurale che abbia la Bcaa8 come baseline.

Condizionalità Sociale

Una regola importante da rispettare oltre alla condizionalità rafforzata (e che è una novità), per non subire sanzioni sul premio Pac è la **“Condizionalità Sociale”**.

L'Italia ha scelto di applicare sin dal 2023 le norme relative alla condizionalità sociale, in base a quanto previsto dall'art. 87 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (“Sistema di controllo della condizionalità sociale”), che subordina l'erogazione degli aiuti al rispetto delle norme di base, europee e nazionali, relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di lavoratori agricoli e alla sicurezza e la salute sul lavoro. Nel novembre 2022, sono state definite le disposizioni nazionali pertinenti alla condizionalità sociale in vigore dal 1 gennaio 2023. Viene così istituito un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, alla legislazione sociale e in materia di occupazione, a seguito dei controlli svolti nei confronti dei beneficiari di pagamenti diretti. Le autorità competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione sono:

- L'Ispettorato nazionale del lavoro, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;
- Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con competenze inerenti alla direttiva 89/391/CE;
- Il Ministero della salute e le Regioni (tramite le Aziende sanitarie locali), con competenze inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.

L'esito dei controlli sarà comunicato all'Organismo pagatore nazionale “Agea coordinamento”, titolare delle convenzioni con le autorità responsabili dell'applicazione della norma, unitamente a una classificazione del grado di gravità della violazione della pertinente normativa. “Agea coordinamento” metterà a disposizione degli Organismi pagatori regionali le informazioni ricevute, al fine di attuare il meccanismo sanzionatorio nei riguardi dei beneficiari responsabili di violazioni accertate in via definitiva. Le sanzioni saranno espresse in valori percentuali efficaci e correlati alla gravità della violazione constatata e al grado di responsabilità del soggetto coinvolto, prevedendo anche responsabilità di tipo giuridico, penale, civile e amministrativo.

I regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)

Gli eco-schemi sono la componente dei pagamenti diretti che declina l'ambizione ambientale della Pac, nel rispetto delle esigenze locali e le possibilità di attuazione pratica da parte degli agricoltori. Agli agricoltori che adottano volontariamente pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale, il Psp mette a disposizione 5 eco-schemi, come di seguito elencati:

1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale (Eco1): lo scopo è di contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza e aumentare il benessere degli animali allevati. L'intervento è applicato su tutto il territorio nazionale e prevede due livelli di impegno: il primo relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici), il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano il pascolamento. A riguardo seguiranno approfondimenti.

2. Pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (Eco2): beneficia di circa 155 milioni di euro l'anno e prevede il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nella Sau investita con colture permanenti, individuata e misurata nel Sipa (Sistema identificazione delle parcelle agricole). Più precisamente, l'impegno si applica nell'interfilare delle colture arboree o, per quelle non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta. Sulle stesse superfici si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:

- Mantenimento della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata, su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno (che non può essere variata tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo);
- Non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- Non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno;
- Gestione della copertura vegetale erbacea, durante tutto l'anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. Tale Eco-schema prevede un pagamento annuale compensativo (di importo previsto pari a 120 euro ad ettaro) per tutta la superficie oggetto d'impegno, con maggiorazioni nelle Zone vulnerabili a nitrati (Zvn) e nelle zone Natura 2000, dove l'importo previsto sale a 144 euro ad ettaro (che può variare a seconda della superficie che verrà impegnata). Esso è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Eco3), mentre non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco4).

3. Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (Eco3): riguarda gli oliveti

4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco4): Il quarto Eco-schema, con una dotazione di 162,5 milioni di euro all'anno, si applica alle superfici oggetto di domanda coltivate a seminativo, individuate e misurate nel Sipa. L'importo previsto è di 110 euro ad ettaro (con maggiorazioni nelle Zvn e nelle zone Natura 2000 dove sale a 132 euro che può variare a seconda della superficie che verrà impegnata) e spetta agli agricoltori e gruppi di agricoltori in attività, per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione. L'avvicendamento riguarda le colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo, per un massimo di quattro anni consecutivi; sono escluse le colture di copertura. Per il conseguimento del premio, nel rispetto di quanto previsto dalla Bcaa7 e dal Cgo, occorre aderire ai seguenti impegni aggiuntivi:

- Avvicendamento almeno biennale sulla stessa superficie con colture leguminose e foraggiere o colture da rinnovo (prospetto 2.4), con inserimento nel ciclo di rotazione di almeno una coltura miglioratrice (leguminosa) proteica o oleaginosa, o una coltura da rinnovo. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e va comunque attuato per almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto;
- Divieto di usare diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari sulle colture leguminose e foraggiere, mentre sulle colture da rinnovo è consentita esclusivamente la difesa integrata (volontaria) o la produzione biologica (solo in riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria);
- Interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche (iscritte alla Bdn per i bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli). Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. **Per chiarire: i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad es. paglia di grano e tutoli o stocchi del mais): quindi le aziende possono vendere la paglia pur aderendo all'Eco-4).**

L'Eco-4 può essere applicato a parte della superficie aziendale o a tutta la superficie aziendale.

Come detto in precedenza, gli agricoltori che aderiscono all'Eco-schema 4 non possono usufruire della deroga per il 2023 sulla rotazione (Bcaa7) e sono quindi obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione, che ha valore di baseline rispetto proprio all'Eco-schema 4.

L'Eco-schema 4 è cumulabile con quello relativo alle misure specifiche per gli impollinatori (Eco5).

5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco5):

Il quinto e ultimo Eco-schema incentiva gli agricoltori al mantenimento di una copertura dedicata a piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM n. 660087 del

23/12/2022, devono essere presenti in miscugli e per esse il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura si considera coincidente con l'arco temporale tra il 1 marzo e il 30 settembre.

Sulle superfici interessate da **colture arboree** (quindi sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a file, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta) si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- Mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura de-dicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata su

Prospetto 2.4 - Colture leguminose e foraggere, o colture da rinnovo e altre colture

Classificazione	Colture	
Colture leguminose e foraggere, o colture da rinnovo	Leguminose da granella	favino, lenticchia, pisello, ecc.
	Leguminose foraggere	erba medica, trifoglio, veccia ecc.
	Foraggere	loietto, festuca, erba mazzolina ecc.
	Colture da rinnovo	mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola da zucchero, melone, peperone, melanzana, colza, tabacco, cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone e carota.

una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma);

- Divieto di esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1 marzo - 30 settembre);
- Divieto di utilizzare diserbanti chimici ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- Divieto di utilizzare altri prodotti fitosanitari durante la fioritura, sia della coltura arborea sia di quella di interesse apistico, su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno; durante il resto dell'anno, applicazione delle tecniche di difesa integrata.

Per i **seminativi**, invece, gli impegni aggiuntivi a quelli della condizionalità sono i seguenti:

- Mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto (alla quale si applicano gli impegni di cui al punto "c"), costituita da una distanza da 3 a 5 metri⁵⁰ da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari;
- Divieto di eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1 marzo - 30 settembre);
- Divieto di utilizzare, fino al completamento della fioritura, diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Gli impegni per seminativi e colture permanenti arboree sono distinti e separati, per cui è possibile aderire separatamente a ognuno di essi. Il pagamento aggiuntivo si differenzia, con un importo previsto pari a 500 euro ad ettaro per i seminativi e 250 euro ad ettaro per le colture arboree.

Anche l'Eco-schema 5 prevede una maggiorazione (+20%) nelle zone di Rete Natura 2000 e Zvn.

L'Eco5 è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Eco3), con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco4), mentre non è cumulabile con l'inerbi-

mento delle colture arboree (Eco2). Infine, occorre notare che le essenze ammissibili per il rispetto dell'Eco5 possono essere utilizzate cumulativamente per ottemperare all'obbligo di raggiungimento del 4% dei terreni seminati ad aree ed elementi non produttivi, introdotto dalla Bcaa8.

I 5 ECOSCHEMI DEL PIANO STRATEGICO PAC

ECO 1	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5
ZOOTECNICO	COLTURE ARBOREE	OLIVETI DI VALORE PAESAGGISTICO	SISTEMA FORAGGERI ESTENSIVI	MISURE SPECIALI PER GLI IMPOLLINATORI
376,4 milioni di €	155,3 milioni di €	150,0 milioni di €	162,6 milioni di €	43,3 milioni di €
42,4 %	17,5 %	16,9 %	18,3 %	4,9 %
Livello 1 Tra 24 € (suini) e 66 € (bovini da latte)	Stima 120 €/ha +20% ZVN	Stima 220 €/ha +20% ZVN	Stima 40 - 110 €/ha +20% ZVN	Arboree 250 €/ha (plafond 10 mln €) Seminativi 500 €/ha (plafond 33,4 mln €) +20% ZVN
Livello 2 SQNBA (fino a 300 €)	Superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida	Superfici di particolare valore paesaggistico (min 60 piante/ha; max 300 piante /ha elevabili dalla Regione a 400 piante/ha)	Avvicendamento almeno biennale con l'esclusione o riduzione dell'uso di fitofarmaci e di diserbanti di sintesi	Copertura dedicata a piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

Il Psp italiano ha attribuito al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità l'intero massimale concesso dal Reg. (UE) 2021/2115, pari al 10% del budget, ovvero circa 352 milioni di euro l'anno. Il sostegno redistributivo è erogato come pagamento disaccoppiato annuale per ettaro. Il suo importo unitario massimo è pari a 81,70 euro, ma l'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, pur nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Il sostegno redistributivo è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ne ha diritto, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Per garantire la funzione redistributiva del sostegno in questione, i beneficiari sono gli agricoltori in attività la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari. Ciò esclude, oltre alle grandi aziende, anche quelle troppo piccole, in modo da non incentivare la frammentazione aziendale.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

In continuità con la programmazione del periodo 2014-2020, il PSP italiano prevede l'erogazione a livello nazionale del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, dedicando ad esso il 2% della dotazione dei pagamenti diretti.

L'aiuto è erogato come pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile, d'importo indicativo pari a 83,5 euro ad ettaro, per un numero massimo di 90 ettari ammissibili. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori può essere percepito per un periodo massimo di cinque anni dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto. Esso è concesso anche ai beneficiari che hanno ricevuto il

sostegno a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, ma solo per la restante parte del periodo di cinque anni, mantenendo le condizioni di ammissibilità previste dal medesimo regolamento. I requisiti per il riconoscimento dello status di "giovane agricoltore" sono di seguito elencati:

- Essersi insediati per la prima volta in qualità di capo azienda entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda per il sostegno complementare ai giovani o precedenti la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- Non avere più di 40 anni nel primo anno di presentazione della sopracitata domanda di sostegno o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- Essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza.

Il sostegno accoppiato al reddito.

Tenendo conto delle esigenze dei diversi settori produttivi e dell'importanza di attuare un piano proteine vegetali, l'Italia ha destinato ai pagamenti accoppiati il 13% della dotazione annuale nazionale, maggiorata del 2% per le colture proteiche (soia, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose). Il prospetto 2.5 mostra la ripartizione del sostegno fra i diversi settori interessati.

Prospetto 2.5 - Pagamento accoppiato: ripartizione per produzione e importi

Settore	Produzione beneficiaria	Budget complessivo (euro)	Importo unitario previsto a capo o a ettaro (euro)
Latte	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	68.492.932	67,15
	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	20.864.417	122,93
	Bufile da latte	3.174.967	32,70
Carni bovine	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	37.192.248	118,22
	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	7.710.450	70,67
	Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	3.175.115	38,98
	Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno dodici mesi	64.408.439	57,51
Carni ovine e caprine	Agnelle da rimonta	7.710.635	23,09
	Capi ovini e caprini macellati	5.442.801	5,91
Subtotale misure zootecnia		218.172.004	
Colture a superficie	Frumento duro	91.356.852	93,50
	Semi oleosi (girasole, colza)	12.726.328	101,00
	Agrumi	15.907.910	150,85
	Riso	74.085.407	336,46
	Barbabietola	19.998.515	657,93
	Pomodoro destinato alla trasformazione	10.453.769	173,64
	Olio d'oliva	11.817.304	116,97
Colture proteiche	Soia	30.766.946	136,32
	Leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	39.157.931	40,04
Subtotale misure colture vegetali (a superficie)		306.270.962	
Totale		524.442.969	

IL SECONDO PILASTRO DELLA PAC: MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI

Il secondo Pilastro della Pac 2023-2027 viene definito dal CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) da ogni regione. Sarà fondamentale l'assistenza che i nostri uffici metteranno a disposizione di ogni singola azienda per poter adottare le misure agroambientali e strutturali necessarie al fine di compensare il minor valore dei titoli in seguito al ricalcolo che avverrà a metà marzo 2023. Nel 2023 coesisteranno qualche misura della vecchia programmazione con qualche della nuova programmazione e dovremo abituarci ad usare nuovi acronimi.

Visto che il sostegno di base verrà ridimensionato, sarà utile accedere a misure agroambientali del PSR che potranno colmare la differenza di contributo.

Nel 2023 quindi si protrarranno alcune misure agroambientali per le aziende partite negli anni precedenti (10.1.2, 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7, 11.1.1), mentre riguardo la nuova programmazione si potrà aderire alle seguenti nuove misure da quest'anno:

SRA03 (Sviluppo Rurale Agroambiente). Tale intervento risponde all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione a basso disturbo e utili al miglioramento della fertilità agronomica. L'intervento si articola in due azioni (impegni di base):

- Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);
- Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip tillage.

Le singole regioni hanno definito le azioni attivabili nel proprio territorio.

SRA08 L'intervento promuove la gestione sostenibile di prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (Avn). La gestione sostenibile favorisce la biodiversità, limita i processi di erosione e degrado del suolo, elimina l'apporto di fertilizzanti chimici e minerali e di pesticidi, migliora, nell'ambito del settore Lulucf (Land use, land use change, forestry), l'assorbimento di CO₂ e l'adattabilità a eventi meteorologici estremi. L'intervento si articola in tre tipologie di operazioni:

- Gestione sostenibile dei prati permanenti;
- Gestione sostenibile dei prati-pascoli;
- Gestione sostenibile dei pascoli permanenti.

Le azioni attivate rientrano nelle scelte delle Regioni/Ppaa, variando a seconda del contesto locale e delle scelte programmatiche.

SRA10 L'intervento sostiene l'assunzione volontaria di impegni a gestire infrastrutture ecologiche, definiti nelle azioni in cui si articola l'intervento, relative alla promozione delle seguenti infrastrutture:

- Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive;
- Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee;
- Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide;
- Azione 10.6 Rete idraulica minore.

SRA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

L'intervento prevede un sostegno (per UBA allevata) alla conservazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare e agrario, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica meno produttive rispetto ad altre razze e destinate a essere abbandonate in assenza di politiche di sostegno. In particolare, oggetto di intervento sono le razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo (legge n. 194/2015) oppure presenti nei repertori o elenchi regionali. L'intervento ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze, cominciata nella programmazione 2014-2020 in tutte le Regioni/Ppaa.

SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

L'intervento è attivato da tutte le diciannove Regioni italiane e dalle due PA di Trento e Bolzano e prevede l'impegno a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi.

Si applica a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli ad esclusione dei terreni a riposo.

L'intervento si articola in due azioni:

- SRA29.1: Conversione all'agricoltura biologica, con l'obiettivo di raggiungere il 25% della Sau europea in biologico entro il 2030 come previsto nel documento della Commissione Europea Farm to Fork;
- SRA29.2: Mantenimento dell'agricoltura biologica, al fine di consolidarne i risultati ambientali nel contesto produttivo agricolo nazionale.

SRB01: Sostegno a zone rurali con svantaggi naturali, montagna.

INTERVENTI SETTORIALI

Il Reg. (UE) 2021/2115 sui piani strategici della Pac ha inglobato gli interventi settoriali (obbligatori e facoltativi) che facevano parte del Reg. (UE) 1308/2013, tradizionalmente riconducibili alla cosiddetta Organizzazione comune di mercato (Ocm) unica. In questo contesto, il PSP italiano prevede per il periodo 2023-27 specifiche dotazioni finanziarie e interventi nei seguenti settori:

- Prodotti ortofrutticoli (sostegno obbligatorio);
- Prodotti dell'apicoltura (obbligatorio);
- Vitivinicolo (obbligatorio);
- Olio d'oliva e olive da tavola (sostegno facoltativo);
- Patate fresche e refrigerate (facoltativo).

In merito seguiranno informazioni più dettagliate.

Gestione del Rischio AGRI-CAT

Rispetto alla programmazione 2014-2020, la reale novità della nuova programmazione è il Fondo di mutualità nazionale per eventi catastrofali, istituito in base all'art. 19 del Reg.2021/2115, finanziato con un prelievo pari al 3% dalla quota nazionale destinata ai pagamenti diretti e cofinanziata da risorse provenienti dallo sviluppo rurale.

Coerentemente con l'Obiettivo specifico 1 (Os 1) della Pac 2023-2027 "sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché di garantire la sostenibilità economica della produzione agricola UE", lo scopo del Fondo è di tutelare le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti rispetto a eventi meteorologici definiti catastrofali (**gelo e brina, siccità e alluvione**).

Il Fondo interverrebbe come copertura obbligatoria di primo livello, con l'obiettivo di coprire i danni per le aziende derivanti da evento catastrofale per le soglie di danno superiori al 20%. Il 2023 verrà utilizzato come anno di sperimentazione, ma ancora non è chiaro se l'architettura dell'intervento rimarrà la stessa.

Nel dettaglio, il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:

- Sono beneficiari di pagamenti diretti;
- Sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- Si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115;
- Sono titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

Il Fondo nel 2023 opera con le seguenti condizioni:

a) nel caso di sola copertura del Fondo Agri-Cat:

- Colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:
- Franchigia: 30% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%;
- Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):
- Franchigia: 20% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%.

b) nel caso di copertura del Fondo Agri-Cat a favore di agricoltori con assicurazione agevolata di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d):

- Colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:
- Franchigia: 30% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 45%;
- Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):
- Franchigia: 20% e limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%.

Rispetto agli eventi avversi che saranno oggetto di copertura mutualistica del Fondo, gli indicatori da utilizzare per la misurazione dei danni e per l'accesso all'indennizzo sono assimilati a quanto previsto per le polizze assicurative tradizionali.

Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agro-meteorologici distinti per avversità. La denuncia di sinistro dovrà essere presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), secondo le tempistiche e le modalità che verranno indicate nel Regolamento del Fondo.

Definizioni:

Giovane agricoltore. Per essere identificati come giovani agricoltori occorre dimostrare che

- Si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda
- Non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda unica
- Possiede adeguati requisiti di istruzione e competenza in campo agricolo, a scelta tra:
 1. Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agricolo;
 2. Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di minimo 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale. I corsi devono essere tenuti da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 3. Titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale

Nuovo Agricoltore. Il nuovo agricoltore deve avere i seguenti requisiti:

- Inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 (o in qualsiasi anno successivo) e presenta la domanda unica non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato l'attività agricola;
- Ha tra i 41-60 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda;
- Possiede adeguati requisiti di istruzione e competenza (da riferire al rappresentante legale in caso di società) in campo agricolo (a scelta come per giovane agricoltore).

Agricoltore Attivo. Il Psp prevede che vengano riconosciuti come agricoltori in attività coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Aver ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno precedente a quello di pre-presentazione della domanda di aiuto¹⁸;

- Essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore o coltivatore diretto¹⁹;
- Essere iscritti all'Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- Essere in possesso di partita Iva attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale Iva (codice Ateco 01), ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Da tale documentazione deve risultare lo svolgimento dell'attività agricola relativa all'ultimo anno disponibile (ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto);
- Per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda (o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di domanda) è sufficiente il possesso della partita Iva attiva in campo agricolo.

Il Psp stabilisce che sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, corrispondente allo svolgimento di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Va inoltre ricordato che nel Psp l'Italia ha fissato un valore minimo (o soglia) di pagamenti diretti a valere sulla domanda Pac annuale pari a 300 euro: pertanto, domande al di sotto di tale importo non verranno liquidate.

Riserva Nazionale. In continuità con la Pac 2014-2022, lo scopo della riserva nazionale è di assegnare diritti all'aiuto - in via prioritaria e con criteri oggettivi e non discriminatori - ai giovani agricoltori²³, agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività e a quelli che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti:

- ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione delle norme sull'agricoltore in attività e sui requisiti minimi;
- al numero totale di diritti all'aiuto non attivati per due anni consecutivi, salvo che la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- all'applicazione della trattenuta sul trasferimento dei diritti in affitto o (con altri tipi di cessione temporanea) senza gli ettari corrispondenti

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

Infine, i diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie.

